



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

Deliberazione n. 308 del 25 novembre 2024 del Registro ATERP Regionale

PROPONENTE: Avvocatura

**OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 413/2024 del Tribunale di Palmi. -
Domanda di usucapione - Liquidazione spese processuali -
Riconoscimento debito fuori bilancio.**

**La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____
allegati**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Avv.to Grazia Maria Carmela Iannini**

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di novembre il Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale, Avv. Grazia Maria Carmela Iannini, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 90 del 23 Ottobre 2023, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

L'Avvocatura propone al Commissario Unico Regionale, l'adozione del presente atto.

F.to Avv. Luigia Patania

Il Direttore Amministrativo

Esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'ATERP Calabria

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Pasquale Cannatelli

Ufficio Contabilità Generale

impegno n°803 del 13.11.2024

CAP. 10002501	€		€
Previsione iniziale di bilancio	100.000,00	Impegno per il presente atto	7.369,71
Totale impegnato	52.745,17	Disponibilità residua	47.254,83

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Silvana Ambroggio

Il Dirigente dell'Ufficio
F.to Dott. Pasquale Cannatelli

Il Commissario Straordinario dell'ATERP Calabria

PREMESSO:

- **che** con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla LR 27/1996;
- **che** con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP Unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all'effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.;

- **che** con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- **che** con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 23 ottobre 2023, è stato nominato Commissario Straordinario dell'ATERP Unica Regionale l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;
- **che** con Decreto del Commissario Straordinario dell'ATERP Calabria n. 147 del giorno 02.10.2024 sono stati conferiti ad interim gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell'ATERP Calabria, rispettivamente, al dott. Pasquale Cannatelli ed all'ing. Giuseppe Raffele;
- **che** con Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 15/02/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato dell'ATERP Calabria per il triennio 2024/2026;
- **che** con delibere di Giunta n. 86 del 14 marzo 2024 e n. 282 del 18 aprile 2024 del Consiglio Regionale la Regione Calabria approvava il predetto Bilancio;
- **che** con sentenza n. 413/2024 pubblicata il 04/06/24 n. RG 928/23, il Tribunale di Palmi Sezione Civile, ha riconosciuto l'acquisto per usucapione a favore del sig. omissis di una porzione di terreno di circa 80 mq. ubicata nel Comune di Rosarno, riportato al Foglio di mappa 19 -ex part. 37 Porzione AAB particella provvisoria 2308.
- **che** il Giudice ha riconosciuto il predetto acquisto, a seguito di prova testimoniale, che ha confermato il possesso in modo pubblico, pacifico, esclusivo e ininterrotto sul terreno indicato, per oltre 20 anni senza che l'ATERP abbia mai manifestato alcuna opposizione al predetto possesso.
- **che** l'Azienda, in sede di costituzione in giudizio, eccepiva l'inaammissibilità della domanda, in quanto avente ad oggetto beni rientranti nel patrimonio indisponibile di un ente pubblico, suffragando la propria costituzione con svariate sentenze che tuttavia il Giudicante ha ritenuto di disattendere ritenendo che l'Ente avesse dovuto produrre decreti di esproprio o altri documenti progettuali diretti a dimostrare che l'acquisto del terreno da parte di INA casa fosse diretto a realizzare iniziative di edilizia pubblica.
- **che** tali documentazioni non sono state rivenute negli archivi cartacei dell'epoca, trattandosi di un'area di terreno trasferita da INA casa all' Azienda.
- **che** con la medesima sentenza il Tribunale di Palmi ha condannato l'ATERP alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo € 4.227,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. omissis;
- **che** con Pec del 05.06.2024, l'Avv. omissis richiedeva il pagamento delle competenze di lite liquidate in sentenza.
- **che** in data 20.06.2024 veniva notificata dallo stesso ai fini dell'art.325 c.p.c la predetta sentenza.
- **che** l'Avvocatura, ha ritenuto di non dover impugnare la stessa, non essendo possibile l'allegazione di nuovi documenti in appello, del resto mai rinvenuti come sopra precisato, ma, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale e/o di calcolo della medesima decisione evidenziando, che il calcolo delle spese alle quali è stata condannata l'Azienda fosse errato perché non riconducibile al valore della causa dichiarato dall'attore ai sensi dell'art. 15 c.p.c per € 295,00, per cui l'importo di € 4227,00 figurato dal Giudice non era compatibile con lo scaglione della tariffa forense di cui al D.M. 147/2022 , che per il valore dichiarato dal ricorrente era quello di € 1100,00.

- **che** il Tribunale di Palmi il 15/10/2024, ha rigettato l'istanza avanzata dall'ATERP in quanto esaminati gli atti dichiarava, che non ricorrevano gli estremi per la chiesta correzione di errore materiale, considerato che il procedimento per la correzione degli errori materiali, ex art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra ideazione e sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento da correggere e non può incidere sul contenuto sostanziale della decisione, qual è quello con cui viene determinato il quantum da liquidare a titolo di spese di lite.
 - che** l'esperimento della procedura di ricorso per errore materiale non ha comportato spese per l'Azienda.
 - che** in data 29.10.2024, il legale del Sig. omissis, Avv. omissis, facendo seguito alla richiesta del giorno 05.06.2024 ha notificato specifica del dovuto per un importo di € 7.369,71 comprendente altresì l'importo di € 1.100,00 per registrazione sentenza corrisposta il 16.10.2024 come da modello F24, € 70,00 per contributo unificato e €32,00 per diritti di copia per uso trascrizione sentenza.
 - che** le spese sono state correttamente quantificate dal legale in **€ 7369,71** di cui € 4227,00 per spese, € 634,05 per rimborso forfettario, €194,45 per CPA e € 1.112,21 per IVA, di € 1.100,00 per registrazione sentenza corrisposta il 16.10.2024 come da modello F24 inviato, €70,00 per contributo unificato ed €32,00 per diritti di copia per uso trascrizione sentenza.

CONSIDERATO, pertanto, che occorre provvedere al pagamento di quanto richiesto, essendo trascorsi 120 giorni dalla richiesta delle spese da parte dell'Avv. omissis e che occorre dare esecuzione alla sentenza n. 413/2024 del Tribunale di Palmi onde evitare di subire procedura esecutiva con aggravio di spese.

VISTO l'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011 comma 1 lett. A con il quale si stabilisce di riconoscere, mediante apposito atto dell'organo di vertice, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RILEVATO che, attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, l'Azienda si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente (così Cassa Civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del Bilancio dell'Azienda;

Dato atto, altresì, che secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 "*i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*".

Tutto ciò premesso

Su proposta del Servizio Tecnico, acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

DELIBERA

- di riconoscere ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 118/2001 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo totale di € **7369,71** derivante dalla sentenza n. 413/2024 del Tribunale di Palmi;
- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento da distrarsi a favore dell'Avv. omissis della somma complessiva come sopra specificata di € 7369,71 da imputarsi sul capitolo 10002501 del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- di impegnare la predetta somma a favore del medesimo professionista sul capitolo 10002501 del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- di incaricare l'Ufficio Finanziario per l'esecuzione della presente delibera;
- di trasmettere al Responsabile del sito aziendale copia autentica del presente atto per la sua pubblicazione elettronica nelle forme di cui al d.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
- di trasmettere copia della presente delibera al Collegio dei Revisori ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale in forma integrale per un periodo di 15 giorni;
- di dare atto che il presente atto comporta impegno di spesa sul Bilancio dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Avv.to Grazia Maria Carmela Iannini

SI ATTESTA

- **che** la presente Deliberazione:
 - è stata pubblicata sull' Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 25.11.2024.

Catanzaro, 25.11.2024.

**Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto**
